



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
DI SASSARI**

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

*Deliberazione del Direttore Generale n. 574 del 07/10/2009*

**Oggetto: Approvazione della Convenzione per il Servizio di trasporto intra ospedaliero dei degenti (periodo 01.08.2009 - 31.12.2010)**

L'anno duemilanove il giorno **SETTE** del mese di <sup>OTTOBRE</sup>~~settembre~~ in  
Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Renato Mura**

ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

Responsabile Dott. Eugenio Annicchiarico

stensore Dott Carlo Cossu

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

**VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;

**VISTO** il Decreto n. 100 del 03 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;

**TENUTO CONTO** che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 08/09/2008, data di stipulazione del relativo contratto;

**PREMESSO CHE** nel territorio di competenza della AOU di Sassari sono presenti alcune associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e cooperative sociali onlus di tipo A a mutualità prevalente che svolgono solo servizio di emergenza sanitaria con ambulanza o servizio ambulanze;

**VISTO CHE** In data 30 06 2009 sono scadute le convenzioni per il Servizio di Trasporto Degenti stipulate con le Associazioni di Volontariato;

**CHE** in attesa di ridefinire compiutamente i termini della nuova convenzione si è provveduto a prorogare il Servizio fino al 31 07 2009;

**CONSIDERATO** che allo stato attuale la AOU non dispone di automezzi propri idonei al servizio richiesto, di qui la necessità di avvalersi dei mezzi appartenenti alle Associazioni sunominate;

**VISTA** la proposta economica per la nuova convenzione per il trasporto degenti prodotta dalle Associazioni di Volontariato del 06 07 2009 n. 11727;

**VISTA** altresì la nota della Direzione Sanitaria della AOU, del 31 07 2009 prot. 13451 con la quale si è provveduto a definire i contenuti essenziali della nuova convenzione;

**RITENUTO OPPORTUNO** stipulare un'unica convenzione con le Associazioni di Volontariato presenti nel territorio ed in possesso dei requisiti di Legge;

ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

Responsabile Dott. Eugenio Annicchiarico

Estensore Dott. Carlo Gossu

**VISTO** l'articolo 7 della legge n. 266 del 1991 e l'articolo 13 della Legge regionale della Regione Sardegna n. 39 del 1993, i quali legittimano gli Enti pubblici alla stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato purchè iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali e dimostrino attitudine e capacità operative

ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

Responsabile Dott. Eugenio Annicchiarico

Estensore Dott. Carlo Cossu \_\_\_\_\_

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato al presente atto per  
costituirne parte integrante;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per tutta la durata contrattuale  
(01 08 2009 – 31 12 2010) pari ad €. 680.000,00 (pari ad €. 40.000,00 al mese)  
graverà sul conto di costo n. 5001090401 denominato " Prestazioni di  
trasporto sanitario da privato" diviso nel seguente modo:

Quanto ad €. 200.000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2009;

Quanto ad €. 480.000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2010;

DI DARE ATTO che a questa spesa così determinata si dovrà aggiungere la  
spesa presunta di €. 20.000,00 per eventuali chiamate non fronteggiabili con i  
mezzi resi disponibili in base alla convenzione, che graverà sul conto di costo  
n. 5001090401 denominato " Prestazioni di trasporto sanitario da privato"  
diviso nel seguente modo:

Quanto ad €. 5000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2009;

Quanto ad €. 15.000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2010;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giuseppe Pintor)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Nicolò Licheri)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Renato Mura)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI	Dott. Massimo Demussi
Sigla Responsabile	Dott. Eugenio Annicchiarico	
Estensore	Dott. Carlo Cossu	

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal  
21.10.2009 per la durata di quindici giorni.

ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

Responsabile Dott. Eugenio Annicchiarico

Estensore Dott. Carlo Cossu

**CONVENZIONE  
TRA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E  
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  
PER IL TRASPORTO OSPEDALIERO DEI DEGENTI**

La presente convenzione contiene norme e condizioni relative al rapporto, tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e le Associazioni di Volontariato – di seguito elencate - che ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di Trasporto ospedaliero dei Degenti della AOU di Sassari, secondo quanto previsto dalla delibera n.        del        2009

Il giorno        del mese di        dell'anno duemilanove

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, partita IVA 02268260904, avente sede legale in Sassari, Via M. Coppino, 26, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Renato Mura

E

Le Associazioni di Volontariato o Cooperative Sociali Onlus

Rappresentate da        in qualità di legale rappresentante

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue

**Art. 1****Oggetto**

Il presente accordo - ai sensi della normativa in materia, L. n. 266/1991 e dell'art. 13 della Legge Regionale 13 settembre 1993 n. 39 - disciplina il rapporto per la gestione dei trasporti sanitari ordinari ospedalieri dei degenti prestati a mezzo ambulanza, oltreché, ove necessario, anche i trasporti di dispositivi ed ausili medici, il trasporto di sangue, plasma e campioni da analizzare, i trasporti "organi" e relative equipe.

Alla data di entrata in vigore del presente accordo e per tutto il periodo di durata dello stesso, i servizi di trasporto sanitario dei degenti, ove non svolti direttamente dalla AOU, saranno assegnati, fermi restando i rapporti in essere fino alla data di scadenza naturale, alle Associazioni di Volontariato che abbiano attrezzature e personale idoneo.

**Art. 2****Requisiti ed adempimenti necessari per l'accesso al rapporto convenzionale**

Le Associazioni di volontariato debbono essere iscritte al Registro Regionale del volontariato previsto dall'art. 5 della L.R. n. 39/1993 ai sensi dell'art. 13 della medesima da almeno sei mesi.

Le Cooperative sociali onlus, devono essere di tipo A a mutualità prevalente, svolgere solo servizio di emergenza sanitaria con ambulanze o servizio ambulanze; devono essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali sezione A della Regione Sardegna, e avere sede legale e operatività in Sardegna.

Le associazioni o le cooperative sociali in possesso degli standard funzionali, strutturali e di personale previsti secondo quanto indicato dalle delibere della Giunta regionale n° 19/11 del 28.04.1998 e 33/21 del 14.07.1998, garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività di trasporto sanitario sono in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio e delle prestazioni

Le associazioni o le cooperative sociali devono essere dotate di un direttore sanitario. Sono ammessi accordi tra le diverse organizzazioni di volontariato (massimo 5) per avere un unico direttore sanitario. La sussistenza dei requisiti è accertata dalla AOU di Sassari.

**Art. 3****Oggetto specifico della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto le prestazioni di attività di trasporto sanitario ospedaliero con mezzi di soccorso da parte delle Associazioni di Volontariato contraenti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L.R. n. 39 del 1993 la presente convenzione indica sulla base delle disposizioni delle linee guida:

la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

il numero dei volontari delle Associazioni stipulanti, le rispettive qualifiche professionali, o gli eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione; le caratteristiche dei mezzi da utilizzarsi nei servizi stabiliti dalla convenzione;

le attrezzature sanitarie;

la copertura assicurativa prevista dall' articolo 4 della legge n. 266 del 1991;

l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività dedotte in convenzione;

il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

forme di verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualità;

l'ammontare del rimborso spese per le prestazioni, la modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso;

la durata della convenzione e le modalità di rinnovo

**Art. 4****Requisiti del personale volontario**

Per ciascuna ambulanza dedotta in convenzione le Associazioni devono prevedere una composizione minima di n. 1 autista soccorritore, n. 1 soccorritore, autorizzati a svolgere l'attività dal Direttore Sanitario della Associazione o Cooperativa sociale;

Tutti gli operatori devono possedere attrezzature di protezione secondo quanto previsto nell' allegato I;

L'autista soccorritore deve possedere i seguenti requisiti:

abilitazione alla guida secondo la normativa di Legge;

frequenza di uno specifico corso di aggiornamento alle manovre di rianimazione cardio-polmonare di base, gestione del paziente traumatizzato, certificati dal Direttore Sanitario dell' Associazione di volontariato;

partecipazione ai retraining formativi con cadenza annuale;

Il soccorritore deve possedere i seguenti requisiti:

frequenza di uno specifico corso di rianimazione cardio-polmonare di base, gestione del paziente traumatizzato, certificati dal Direttore Sanitario dell'Associazione di volontariato;

attività di soccorso prestata nella associazione di volontariato per almeno 6 mesi;

i volontari che non avessero maturato almeno 6 mesi di servizio possono comunque partecipare alle attività dettate dalla presente convenzione in qualità di osservatore;

partecipazione ai retraining formativi con cadenza annuale .

L'associazione di volontariato deve garantire che il proprio personale, durante il servizio, mantenga un contegno riguroso e corretto e si presenti in modo decoroso ed igienico, indossando una divisa recante chiara indicazione di riconoscimento dell' ente di appartenenza

#### **Art. 5**

##### **Copertura assicurativa del personale addetto ai servizi e dei terzi trasportati**

L'associazione o cooperativa è obbligata a stipulare il contratto di assicurazione ai volontari soccorritori secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n° 226, a copertura:

a) della responsabilità civile sui danni verso terzi derivanti dall'attività dedotta in convenzione;

b) dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l'attività prestata dal personale volontario e dedotta in convenzione.

per le ambulanze alla stipula della polizza Rc auto con copertura per tutti i terzi trasportati.

Tutte le polizze dovranno avere un massimale congruo.

La AOU è pertanto sollevata da ogni responsabilità civile per danni eventualmente subiti, all'esterno dei propri Presidi Sanitari e/o loro articolazioni e durante lo svolgimento di interventi in base al presente accordo, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi.

#### **Art. 6**

##### **Rispetto codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30/06/03 n. 196**

Le associazioni ed il personale dipendente o volontario sono tenuti al rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Il personale delle Associazioni non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione alla attività svolta, che comportino la divulgazione di informazioni protette dal citato D. Lgs n. 196/03.

Le Associazioni si impegnano ad osservare ed a fare osservare dal proprio personale le prescrizioni di cui ai comma precedenti e ad adottare nei confronti del personale che violi tali obblighi i provvedimenti previsti dai propri statuti in relazione alla grave inosservanza dei doveri d'ufficio.

## Art. 7

### Modalità del servizio

La convenzione prevede la costituzione e l'utilizzo da parte delle Associazioni e delle Cooperative sociali di un Call Center, attivo 24 ore su 24, per lo smistamento delle chiamate delle U.O. richiedenti, con utilizzo di un numero telefonico fisso e di un numero fax dalle ore 08.00 alle ore 19.00, e la reperibilità attraverso una utenza mobile per le ore notturne

La convenzione prevede l'obbligo di comunicare da parte delle Associazioni e delle Cooperative sociali al Call Center la propria disponibilità a svolgere i servizi ad ogni inizio turno;

Il Call Center attiverà le Associazioni convenzionate e disponibili, seguendo una turnazione con criteri di proporzionalità delle chiamate;

L'Associazione o Cooperativa che sarà attivata per il trasporto di un infermo si impegna ad eseguirlo immediatamente o comunque per l'ora in cui viene fissato. All'arrivo in reparto il paziente sarà preso in carico dal personale volontario con la relativa documentazione (contenuta all'interno di una cartella) che verrà poi riconsegnata al reparto di destinazione.

L'organizzazione di volontariato è tenuta esclusivamente al trasporto dei degenti e non all'accompagnamento durante le visite, che dovrà essere garantito esclusivamente dal personale ospedaliero;

L'Unità Operativa richiedente, al momento della chiamata dovrà informare l'Associazione di Volontariato se il degente da trasportare è affetto da patologie particolari infettive o se comunque deve essere trasportato con attrezzature specifiche (es. barella atraumatica, tavola spinale);

Per ogni paziente trasportato il reparto richiedente dovrà consegnare alla Associazione di Volontariato e in copia alla Direzione Sanitaria la relativa richiesta che servirà poi per la verifica della rendicontazione.

**Art. 8****Direttore Sanitario dell'Organizzazione di Volontariato**

Il direttore sanitario dell'associazione o cooperativa sociale è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni di soccorso da parte dei soccorritori.

Il direttore sanitario:

predispone i protocolli d'impiego del personale;

sovrintende alla formazione e all'aggiornamento del personale secondo le linee guida impartite dalla Centrale Operativa.

Il direttore sanitario risponde di eventuali violazioni del codice etico e comportamentale tenuto dal personale, nonché del mancato rispetto dei protocolli operativi.

**Art. 9****Referente dell'Organizzazione di Volontariato**

Nella stipula della presente convenzione l'Associazione di Volontariato indica i dati anagrafici e gli indirizzi dei referenti organizzativi della stessa.

**Articolo 10****Mezzi di Soccorso**

Nella stipula della presente convenzione l'Associazione di Volontariato indica i mezzi di Soccorso da utilizzarsi nell'espletamento del servizio in questione, le loro caratteristiche tecniche, la vetustà e i dati di immatricolazione;

I mezzi di trasporto in convenzione devono corrispondere alle caratteristiche dettate dal D.M. dei Trasporti n. 553/87, n. 338/96, n. 487/97, devono risultare perfettamente funzionanti, affinché possano garantire l'incolumità dei degenti e degli operatori, inoltre devono essere attrezzate secondo gli standard regionali per i mezzi di soccorso;

La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può in alcun modo essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione regionale;

Il mezzo dedotto in convenzione deve risultare in piena efficienza ed avere meno di 5 anni o meno di 150.000 km; lo stesso mezzo dovrà essere sottoposto alle verifiche di legge compresa la revisione annuale.

## Articolo 11

### Modalità di utilizzazione dei mezzi

Durante le ore per cui l'Associazione di Volontariato si è resa disponibile, si impegna ad utilizzare quel mezzo solo ed esclusivamente per conto dell' AOU;

L'Associazione di Volontariato non può in alcun modo gestire in proprio le richieste di trasporto ospedaliero, deve sempre e comunque fare riferimento al servizio di call center

## Articolo 12

### Controlli e verifiche

Per l'attività svolta in regime convenzionale sono dovuti alle Associazioni rimborsi spese, quantificati nelle tabelle allegate;

L'AOU liquida i rimborsi relativi ai servizi di propria competenza;

L'AOU deve effettuare, con la massima sollecitudine, gli eventuali riscontri sulla documentazione, deve inoltre svolgere gli altri adempimenti necessari per poter garantire che il pagamento possa avvenire entro il 90° giorno successivo alla presentazione della documentazione da parte della Associazione;

La AOU e le Associazioni concordano sull'opportunità di prevedere, oltre ai controlli amministrativi e contabili, valutazioni e verifiche sui servizi svolti dalle Associazioni al fine di consentire un costante monitoraggio ed un miglioramento dell'efficacia, efficienza e qualità complessiva del servizio al cittadino

## Articolo 13

### Rimborso spese

Al rimborso provvede l'Azienda Ospedaliero Universitaria, dopo aver verificato il rendiconto che le Associazioni di Volontariato presenteranno mensilmente accompagnato dalle richieste originali di trasporto che devono essere viste dal Servizio richiedente della l'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Considerando che l'A.O.U. garantisce i rimborsi per i servizi dedotti in convenzione è fatto assoluto divieto al personale volontario di chiedere ulteriore denaro ai degenti o ai loro parenti per il loro servizio prestato;

Sono da considerarsi inoltre a carico dell'A.O.U. di Sassari i costi per le vaccinazioni degli operatori volontari, la disinfezione dei mezzi di soccorso in caso di trasporto di degenti con patologie infettive, lo smaltimento dei rifiuti connessi con le attività in convenzione.

## Articolo 14

### Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà validità di anni 1 e mesi cinque a decorrere dal 01.08.2009 al 31.12.2010, e sarà eventualmente rinnovabile per anni 1;

Le parti possono rescindere, previa diffida, la presente convenzione senza oneri a proprio carico per provata inadempienza di uno dei qualsiasi impegni previsti nei precedenti articoli;

Le modalità di rinnovo e/o disdetta devono avvenire nel rispetto della Legge 24 Dicembre 1993, n. 537;

La A.O.U. potrà esercitare la facoltà di recesso anticipato con tre mesi di preavviso, condizionata dalla eventuale scelta gestionale di gestire con proprie risorse il Servizio di trasporto pazienti;

Resta inteso che qualora l'Associazione di Volontariato abbia delle problematiche tali da non poter più adempiere alla presente convenzione, potrà senza pregiudizio alcuno comunicare alla AOU la disdetta almeno 30 giorni prima l'interruzione dell'attività.

## Articolo 15

### Controversie

Tutte le controversie relative e conseguenti al presente incarico che non possano essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dalle Associazioni ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto ed il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello, né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

Qualora si dovesse ricorrere in giudizio si ritiene competente il Foro di Sassari;

## Articolo 16

Per le attività di trasporto infermi e prima della stipula della Convenzione l'associazione deve produrre i sotto elencati documenti allegati alla Convenzione stessa:

certificato o copia conforme all'originale che attesti l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, L.R. 1993 n. 39 art. 13;

Su carta intestata, elenco di tutti i volontari del soccorso indicando per ciascuno la qualifica (es. infermiere prof.le, autista, volontario soccorritore) e il rapporto di lavoro prestato (es. dipendente, volontario);

Su carta intestata dell' Associazione occorre indicare:

le modalità del servizio fornito dall'Associazione (es. ambulanza);

il tipo di servizio prestato (es. "il servizio viene garantito 24 ore su 24" oppure il servizio viene garantito in regime di reperibilità diurna dalle ore 15 alle ore 18, e notturna dalle ore 20 alle ore 24),

l'ubicazione delle basi operative e i punti di partenza dei mezzi (città, via, ecc.).

Su carta intestata dell'Associazione vanno indicati i nomi dei referenti organizzativi della Associazione (dati anagrafici e reperibilità) con compiti di collegamento tra l'Associazione e l'AOU

Su carta intestata dell'Associazione vanno indicati:

il numero dei mezzi;

le caratteristiche tecniche di ciascun mezzo (compresa la targa);

la sede di sosta di ciascun mezzo (città, via, ecc.). L'Associazione si impegna inoltre ad attrezzare i mezzi di soccorso secondo gli standard previsti dalla Regione;

Su carta intestata dell'Associazione vanno elencate tutte le attrezzature messe a disposizione nelle singole postazioni, (es. collari, barelle spinali, ecc).

Si richiede di indicare il tipo di assicurazione stipulata dall'Associazione di Volontariato. Copia fotostatica dei contratti con i massimali.

## Articolo 17

### Configurazione del Servizio, rimborso spese e costi

La convenzione prevede che le Associazioni di soccorso convenzionate prestino i servizi previsti con i seguenti mezzi

Servizio di Call Center e di smistamento delle chiamate attivo 24 h, eseguito da personale appartenente alle Associazioni o Cooperative

Disponibilità di 5 mezzi in piena efficienza nella fascia oraria compresa tra le 08.00 e le 14.00;

Disponibilità di 2 mezzi in piena efficienza nella fascia oraria compresa tra le 14.00 e le 20.00;

Disponibilità di 1 mezzo in piena efficienza nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 08.00;

Il rimborso mensile per il servizio garantito, compresa la gestione del Call Center per lo smistamento delle chiamate, viene forfettariamente stabilito in €. 40.000,00 mensili;

tale rimborso comprende :

polizze assicurative volontari, rimborsi spese volontari, materiali e attrezzature, spese gestione mezzi, formazione volontari;

L'erogazione del servizio di trasporto sanitario effettuato con i mezzi previsti in convenzione nelle diverse fasce orarie, indipendentemente dal kilometraggio percorso e/o

dall'eventuale fermo macchina, deve intendersi integralmente rimborsato dall'importo stabilito in €. 40.000,00 mensili.

Eventuali chiamate a carattere di emergenza (classificate come tali dalle U.O. richiedenti) non fronteggiabili immediatamente con i mezzi resi disponibili in base alla convenzione (perché tutti contemporaneamente impegnati al momento del ricevimento della chiamata di emergenza) verranno conteggiate a parte, secondo le tariffe di rimborso a chiamata di seguito indicate:

Chiamate per emergenze non fronteggiabili con i mezzi previsti: €. 20,00

Chiamate per utilizzo di centri mobili di rianimazione: €. 25,00

Trasporti extraurbani (oltre 25 km.): €. 20,00 + €.0,75 per Km. Percorso

Fermo macchina per mezzo di base: €. 10,00 per ogni ora eccedente la prima

Fermo macchina per centri mobili di rianimazione: €. 15,00 ogni ora eccedente la prima

Le Associazioni firmatarie della presente, si impegnano a garantire in ogni caso la tempestiva risposta alle chiamate classificate di emergenza qualora al momento del ricevimento delle stesse i mezzi disponibili sulla base della convenzione in quella fascia oraria siano tutti temporaneamente impegnati.

Qualora da una verifica da effettuarsi a cadenza almeno trimestrale, dovesse risultare che in base al numero di trasporti effettuati in un mese, il rimborso dovuto per quel periodo alle Associazioni applicando le tariffe a chiamata sarebbe stato inferiore a €. 40.000,00 verrà corrisposta tale somma inferiore;

Il servizio sarà suscettibile, per tutta la durata della convenzione, di modifiche in aumento o in diminuzione nel numero dei mezzi e di conseguenza nell'entità del rimborso previsto, sulla base delle mutate esigenze organizzative dell'Azienda;

Le Associazioni firmatarie assumono la responsabilità solidale verso l'Azienda del mantenimento costante del livello qualitativo e quantitativo di servizio;

Allegato 1**STANDARD DI ATTEZZATURE DI PROTEZIONE**

## I. Protezione individuale

Tutti gli operatori delle Associazioni sono tenuti a indossare durante le operazioni di soccorso i seguenti presidi di protezione individuale:

- giaccone pesante o giubbino, pantaloni pesanti, - in regola con la normativa vigente, con chiara indicazione della qualifica dell'operatore;
- scarpe da lavoro antinfortunistiche, pila tascabile, mascherine di protezione con visiera;
- guanti da lavoro in cuoio .

Allegato 2**STANDARD DI ATTREZZATURE DELLE AMBULANZE PER TRASPORTO  
ORDINARIO**

Questi mezzi possono essere utilizzati per i trasporti interospedalieri di pazienti che non necessitano di particolare assistenza o per gli extraospedalieri non d'urgenza

*1. Ambulanze di tipo A o di tipo B con dotazione minima:*

barella autocaricante con cinture

aspiratore di secreti portatile con cannule rigide

sondini di aspirazione (varie misure)

2 bombole di O<sub>2</sub> da 1500 Litri cadauna (riduttore di pressione, manometro, attacchi a parete, con mascherine facciali e occhialini)

barella portantina

barella cucchiaio con cinture di sicurezza

bombola portatile di O2 con riduttore di pressione e manometro  
contenitore aghi usati  
contenitore rifiuti speciali  
padella e pappagallo  
pallone di Ambu (adulto e pediatrico) con maschere di varie misure e reservoir  
cannule orofaringee (tutte le varie misure)  
telo ustionati  
telo termoisolante (metallina)  
telo di vinile  
telo antifiamma  
maschera per ossigeno terapia con reservoir  
coperte e lenzuola di ricambio  
guanti in lattice monouso sterili e non  
serie collari cervicali rigidi  
serie stecco-bende per immobilizzazione degli arti  
cassetta di medicazione (disinfettanti, soluzione fisiologica, garze, bende, guanti, teli sterili, ecc)  
materassino a depressione  
barella spinale completa di fermacapo e cinghie di immobilizzazione tipo ragno  
estricatore a corsetto tipo "Ked"  
forbici tipo Robin

termometro timpanico

sfigmomanometro

fonendoscopio

pulsiossimetro

DAE completo di placche adulti e pediatriche

Sassari, \_\_\_\_\_

Il Rappresentante legale

Il Direttore Generale